

Nota informativa CONAI alle imprese: pubblicazione della proposta tecnica del Joint Research Center sull’etichettatura armonizzata in Europa

Il 13 gennaio 2026 il Joint Research Centre (JRC) della Commissione europea ha pubblicato il documento tecnico “**JRC technical proposal on EU harmonised waste sorting labels under the PPWR**”¹.

Questo lavoro rappresenta un **input tecnico-scientifico** elaborato dal JRC e basato sull’esito di consultazioni con esperti e cittadini, esperimenti comportamentali e analisi di best practice nazionali. **Non costituisce né anticipa i criteri definitivi di etichettatura**, che saranno stabiliti solo con gli atti di esecuzione della Commissione europea. Il documento delinea delle ipotesi su struttura modulare, pittogrammi, colori e varianti (colore + testo, etc.), ma resta soggetto a revisioni sulla base del confronto istituzionale in corso (comitologia).




Attenzione: non si tratta di criteri definitivi ma di una proposta da parte del JRC alla Commissione UE. Per questo motivo, non costituisce né anticipa i criteri definitivi di etichettatura e solo con l’adozione degli atti UE e l’abrogazione della Decisione 97/129/CE scatterà la transizione verso l’etichettatura armonizzata.



¹ <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC141706>

Proposta di etichettatura armonizzata del JRC



Fonte: JRC technical proposal on EU harmonized waste sorting labels under the PPWR

Iter legislativo in corso

- Gli articoli **12(6)** e **13(2)** del Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR) prevedono che entro il **12 agosto 2026** la Commissione adotti **atti di esecuzione** che definiscano:
 - etichetta armonizzata per imballaggi;
 - etichetta armonizzata per contenitori di raccolta.
- Tali atti devono essere approvati tramite **procedura di esame (comitatologia)** con il comitato degli Stati membri, con possibile coinvolgimento di Parlamento e Consiglio.
- L'obbligo di applicazione scatterà dal **12 agosto 2028** (o 24 mesi dopo l'entrata in vigore degli atti), con periodo transitorio per adeguamento.
Al momento, non ci sono tempistiche confermate per la conclusione dell'iter.

In attesa dell'entrata in vigore dell'obbligo di etichettatura previsto dal Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), **in Italia vale l'attuale normativa specifica**; pertanto, ciò significa che **non è**

previsto alcun cambiamento immediato per le imprese italiane. Continua infatti a valere l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi previsto dal D.lgs. 116/2020 (in vigore dal 1° gennaio 2023):

- Codifica alfanumerica del materiale secondo la Decisione 129/97/CE (es. “PET 01”, “PAP 20”, ecc.).
- E per gli imballaggi del settore B2C anche le istruzioni per il conferimento in raccolta differenziata (es. “Raccolta differenziata carta, raccolta plastica, ecc.”).

Tutte le informazioni sull’etichettatura italiana vigente sono disponibili al seguente link:
<https://www.etichetta-conai.com/>

Le linee guida CONAI rimangono riferimento operativo; **solo con l’adozione degli atti UE e l’abrogazione della Decisione 97/129/CE scatterà la transizione verso l’etichettatura armonizzata.**

Gestione scorte

Si segnala il considerando n.187 del Regolamento 2025/40 come riferimento normativo attualmente disponibile sul tema della gestione delle scorte.

“(187) È opportuno abrogare la direttiva 94/62/CE a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, per garantire una transizione armoniosa e la continuità fino all’adozione da parte della Commissione di nuove disposizioni a norma del presente regolamento nonché continuità nell’applicazione del sistema delle risorse proprie dell’Unione per quanto riguarda la risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, è opportuno che determinati obblighi previsti da tale direttiva in materia di etichettatura, obiettivi di riciclaggio e trasmissione dei dati alla Commissione restino in vigore per un certo periodo di tempo.”

Nelle FAQ² del documento PPWR pubblicate in data 30 Marzo 2026 , il tema scorte di magazzino viene trattato nel contesto del regime transitorio, che prevede che il packaging già immesso sul mercato dell’Unione prima della data di applicazione dei requisiti specifici (generalmente 12 agosto 2026), incluso quello in stocks, non si deve conformare ai nuovi obblighi di sostenibilità, etichettatura o riciclabilità e non si prevede il suo ritiro né richiamo dal mercato (*Recital 14 PPWR, citato in sezione IV. Recyclability, FAQ 8 e sezione XV. Assessment*

² https://environment.ec.europa.eu/publications/faq-packaging-and-packaging-waste-regulation-ppwr_en

of the conformity of packaging, FAQ 9). Uno dei criteri cardine si ricollega alla definizione di “immissione sul mercato” (Art. 3 pt. 10 PPWR: la prima messa a disposizione di un imballaggio, vuoto o contenente un prodotto, sul mercato dell’Unione).

Per gli imballaggi contenenti PFAS, il PPWR **non prevede alcun periodo transitorio per l'esaurimento delle scorte**, anche se prodotti prima del 12 agosto 2026. Ciò significa che le scorte già stoccate, se immesse sul mercato dopo tale data, devono rispettare i limiti PFAS; quelle vendute prima possono invece continuare a circolare liberamente senza obbligo di ritiro. Il criterio decisivo resta sempre il momento dell'immissione sul mercato.

Gli obblighi di contenuto riciclato si applicano solo agli imballaggi immessi sul mercato a partire dal 1° gennaio 2030 o tre anni dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione previsto dall'articolo 7(8), a seconda di quale delle due date sia successiva. Tuttavia, non è previsto alcun esaurimento delle scorte per gli imballaggi già forniti ai produttori ma non ancora immessi sul mercato da questi ultimi prima della scadenza (*sezione V. Recycled content, FAQ 6*).

Raccomandazione alle imprese



Si raccomanda alle imprese **di seguire gli aggiornamenti** tramite i canali ufficiali CONAI, MASE e Unione Europea. **Mantenere invariati i layout attuali in attesa degli atti attuativi di riferimento**, avviando però una pianificazione interna per l'adeguamento 2026-2028.

